



COMUNE DI PORTO CESAREO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA COMUNALE PER LA DIFESA AMBIENTALE DEL TERRITORIO, DECORO, CONTROLLO GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale comunale.

Art. 2 - Istituzione della figura di Ispettore Ambientale comunale e funzioni assegnate.

Il Comune di Porto Cesareo istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Comunale, disciplinando, altresì, il ruolo e la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, in applicazione della normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è la cui attività è volta alla tutela del territorio e dell'ambiente, nonché alla prevenzione degli illeciti ambientali su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree ricomprese nella Riserva Regionale Naturale Orientata "*Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo*". Espleta anche la funzione di vigilanza e controllo, nei soli confronti dell'utente, del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, finalizzato all'attuazione del recupero, riciclo e riutilizzo degli stessi, ivi inclusa la sorveglianza antincendio, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano. L'Ispettore Ambientale Comunale è la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti, nonché delle ordinanze comunali in materia di igiene e rifiuti e da quanto previsto dalle normative nazionali, limitatamente a ciò che rientra nella competenza del Comune. Lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale, con riferimento a soggetti diversi dai dipendenti comunali e dai dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione raccolta e smaltimento R.S.U., costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro o fa sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi del d.lgs. 117/2017 in capo al Comune, inoltre le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo un contributo forfetario, in misura da determinare nell'apposito regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale.

Art. 3 – Attività dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'attività degli Ispettori Ambientali Comunali è organizzata direttamente dal Comune di Porto Cesareo per il tramite dell'Ufficio Parco e del Comando di Polizia Locale, anche avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e delle organizzazioni ambientaliste di volontariato regolarmente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come disciplinato dal d. lgs 117/2017. L'organizzazione dell'attività degli Ispettori Ambientali è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Essa si sostanzia in:

- a) informazione e sensibilizzazione ambientale;
- b) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;

- c) prevenzione di illeciti ambientali in generale e, in particolare, nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- d) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale e con il coordinamento della stessa, delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio;
- e) accertamento e sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali ed ordinanze sindacali in materia ambientale;
- f) Vigilanza, controllo ed accertamento sul rispetto delle norme regionali e comunali sui periodici divieti di accensione dei fuochi, al fine di evitare il propagarsi degli incendi;

Con riferimento alle violazioni di cui al punto d), fatte salve le ipotesi previste dalla nuova versione dell'articolo 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006, novellata dall'articolo 6-ter del d.l. 105/2023, introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 (che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale – e non più di una sanzione amministrativa - nel caso di abbandono rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti), si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni inerenti:

1. abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori (salvo i casi espressamente consentiti da Ordinanze e Regolamenti);
2. miscelazione dei rifiuti e delle relative frazioni merceologiche, ovvero conferendo negli specifici contenitori rifiuti diversi da quelli previsti (per esempio buttare la carta nel contenitore adibito alla raccolta della plastica);
3. conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (per esempio buttare la plastica nel contenitore dell'indifferenziato);
4. conferimento dei rifiuti fuori dalle fasce orarie e/o dai giorni di raccolta previsti dal calendario per il servizio di raccolta a domicilio;
5. disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di attività commerciali e dei pubblici esercizi;
6. mancata rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari degli animali e segnalazione alle autorità competenti di fenomeni di randagismo canino;
7. conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
8. disposizioni in materia di leggi ambientali;
9. verifica dei microchip.
10. Vigilanza, controllo ed accertamento sul rispetto delle norme regionali e comunali sui periodici divieti di accensione dei fuochi, al fine di evitare il propagarsi degli incendi;

Ai fini della vigilanza e del controllo, in funzione del potere sanzionatorio spettante agli Agenti di Polizia Locale, agli Ispettori è consentito accertare l'identità degli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale, ed in via prioritaria nelle aree ricomprese nella Riserva Regionale Naturale Orientata “*Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo*”.

Art. 4 - Figure costituenti l'attività di Ispettore Ambientale

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e della Forze di Polizia circa le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, con decreto monocratico il Sindaco può abilitare, nei casi e con i limiti previsti dalla legge e solo per specifiche materie, altri soggetti, denominati “Ispettori Ambientali Comunali”, all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale per cui ha potestà sanzionatoria, di regolamenti ed ordinanze comunali:

- dipendenti comunali (diversi dagli operatori di Polizia Locale);

- componenti delle associazioni ambientaliste iscritte al RUNTS con sede nel Comune di Porto Cesareo, che operano in convenzione con il Comune in campo ambientale;
- dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione, raccolta e smaltimento R.S.U.

Nell'esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale comunale i soggetti abilitati sono qualificati quali pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale e pertanto investito, nell'esercizio delle proprie funzioni, di diritti e doveri previsti nel codice penale confinanti nell'ambito della Polizia Amministrativa, con poteri di accertare le violazioni di cui ai regolamenti comunali e di accertamento degli illeciti amministrativi, di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla L. n. 689/81. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. Sono espressamente esclusi dall'alveo delle competenze degli ispettori ambientali le funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Art. 5 - Requisiti per la nomina a Ispettore Ambientale comunale

Possono essere nominati Ispettore Ambientale Comunale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- aver compiuto la maggiore età;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- non aver riportato condanne a pena detentiva e/o che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misura di prevenzione prevista dal d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- non aver subito condanne per violazione della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale o naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- essere dipendente del Comune di Porto Cesareo o della società incaricata dei servizi di igiene urbana o socio di associazioni ambientaliste (iscritte nel Registro Nazionale del Terzo Settore) che hanno sede legale e operativa nel territorio di Porto Cesareo e operano in convenzione con il Comune in campo ambientale;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale.
- Frequenza del corso di formazione in materia ambientale, con conseguimento dell'idoneità;
- Essere in possesso, altresì, dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;

Art. 6 - Corso di formazione per Ispettore Ambientale comunale

L'Amministrazione Comunale organizza, attraverso enti di formazione qualificati, corsi di formazione gratuiti per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione, della durata di almeno 20 ore, è tenuto da personale esperto e qualificato e si svolge secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell'apposito regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale e nei termini fissati con determinazione del Comandante della Polizia Locale, dell'Ufficio del Parco o del responsabile di Settore all'uopo individuato.

La formazione verterà principalmente su: figura e compiti dell'Ispettore Ambientale comunale; normativa in materia ambientale, regionale e statale, anche con riguardo alle leggi istitutive di aree protette; regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale; illeciti amministrativi in materia ambientale, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; procedimento sanzionatorio amministrativo.

Al termine del corso i partecipanti dovranno superare un esame finale consistente in una prova scritta e ad una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di contestazione di violazione amministrativa;

Art. 7 - Nomina a Ispettore Ambientale Comunale

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali comunali con proprio decreto, avente validità di due anni e possibilità di rinnovo su richiesta dell'interessato;

Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza;

L'Ispettore Ambientale Comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco;

Il Sindaco adotta il decreto di nomina di Ispettore Ambientale Comunale per un numero di candidati ritenuto congruo per lo svolgimento delle funzioni e competenze attribuite.

Il decreto di nomina può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

All'Ispettore Ambientale comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 10 del regolamento.

Durante l'espletamento del servizio, l'Ispettore Ambientale è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al paragrafo precedente, e potrà eventualmente indossare apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Porto Cesareo (Sindaco o dal responsabile di Settore), riportante il logo del Comune di Porto Cesareo e la qualifica ricoperta;

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991, n. 266, e s.m.i.;

Art. 8 – Sospensione, revoca della nomina e rinnovo dell'incarico di Ispettore Ambientale

L'eventuale segnalazione di violazione dei doveri, effettuati i dovuti accertamenti, comportano una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi tre. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, il Comandante della Polizia Locale o il responsabile del Settore comunale all'uopo incaricato, propone al Sindaco la revoca definitiva della nomina. La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi, nonché per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del presente regolamento. In qualunque momento, l'Ispettore Ambientale comunale, che presti in qualità di volontario (e non di dipendente) la propria attività, può rassegnare le dimissioni, a condizione che ne dia preavviso per iscritto al Sindaco, al Comandante della Polizia Locale o al responsabile del Settore incaricato.

Il Sindaco dispone la sospensione o la revoca con motivato decreto e rinnova con cadenza biennale la carica di Ispettore Ambientale comunale.

Art. 09 - Copertura assicurativa

Il Comune di Porto Cesareo stipula idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi nei confronti degli Ispettori Ambientali comunali ove essi siano dipendenti comunali o prestanti attività di servizio volontario.

Art. 10 - Tessera di riconoscimento

Ogni Ispettore Ambientale Comunale dovrà essere sempre dotato dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 11 - Doveri e compiti dell'Ispettore Ambientale

L'ispettore Ambientale comunale, nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare lo svolgimento dell'attività così come stabilite e disciplinate dal Comune, rispettando modalità, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio disposto dal responsabile dell'Ufficio competente o dal coordinatore del servizio che combacia con il rappresentante legale (o suo delegato) dell'associazione ambientalista che ha sottoscritto la convenzione di vigilanza ambientale con il Comune;

- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata (o i singoli capi di vestiario/uniforme previsti);
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento che dovrà, in ogni caso, essere ben visibile;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione personale o diservizio;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui l d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone identificate o sanzionate;
- rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti relativamente alla qualifica di Pubblico Ufficiale e agli obblighi relativi.
- l'ispettore ambientale Comunale deve compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al Comando di Polizia Locale per la notifica e le altre incombenze di legge.
- Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediata notizia agli organi di Polizia Giudiziaria.

Art. 12 - Procedura amministrativa e contenzioso

Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori Ambientali comunali, e che verrà perfezionato dagli organi competenti, è regolato dalla l. 689/1981.

La gestione dell'inter amministrativo, di quella giurisdizionale e di quello dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni accertate dai soggetti di cui sopra sono di competenza del Comune di Porto Cesareo e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.

Art. 13 Sede operativa degli Ispettori Ambientali

Il Comune garantisce agli Ispettori Ambientali una o più sedi operative idonee per la buona gestione del servizio. Il Comune può individuare una sede diversa dagli Uffici comunali anche di proprietà di un terzo (pubblico o privato), previo specifico accordo tra le parti.